

MM 619/2003
**ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
DELL'ENTE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo per esame e approvazione la proposta di nuovo statuto dell'Ente regionale di protezione civile con le considerazioni esposte dal medesimo ente a tutti i Comuni.

Premessa

I cambiamenti legislativi a livello federale e cantonale hanno instaurato nuovi compiti e, conseguentemente, una responsabilità politica per le Regioni di protezione civile.

Con l'approvazione della nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile la Confederazione ha istituito un'unica entità per la protezione della popolazione, comprensiva di tutte le istituzioni operative nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofi.

Scopo della stessa è di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, in situazioni d'emergenza e in caso di conflitto armato nonché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi.

La legge instaura anche una marcata suddivisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni, assegnando alla prima soltanto taluni compiti generali (in sintesi, la pianificazione di quanto necessita per il caso bellico) e ai secondi la competenza di creare una struttura adeguata ai propri bisogni particolari per i casi di necessità in genere.

Di riflesso, il Cantone Ticino ha elaborato un proprio concetto fissato nel rapporto Protezione civile Ticino 2002 (PCi TI 2000) e nuove normative per lo stato di necessità.

PCi TI 2002

Questo progetto, approvato dal Consiglio di Stato l'8 aprile 1999, ha per obiettivo di:

- rispondere in modo concreto alle numerose richieste di sostegno;
- migliorare la coordinazione globale fra tutte le forze d'intervento;
- utilizzare al meglio le risorse disponibili, stabilizzando le spese nel settore dei preparativi per il caso di necessità.

Con l'approvazione del documento sono stati accolti in particolare i seguenti principi:

- è mantenuta l'attuale suddivisione del territorio e l'organizzazione della protezione civile su scala regionale;
- nell'ambito dei preparativi viene data la priorità alla protezione della popolazione, all'aiuto in caso di emergenza e di catastrofe e alla condotta in caso di necessità, nonché alla protezione dei beni culturali;
- vengono istruiti ed esercitati soltanto i militi destinati ad assumere compiti nell'ambito dell'emergenza e quelli necessari per l'aggiornamento delle principali pianificazioni.

Per assicurare l'applicazione del progetto a partire dall' 1.1.2000, i servizi cantonali, in collaborazione con le Regioni di PCi, dovranno approfondire alcuni aspetti della problematica, tra cui:

- la definizione dei militi da chiamare in servizio, con priorità all'emergenza;
- la collaborazione con le altre organizzazioni di soccorso per garantire il necessario supporto, sfruttare le sinergie ed evitare inutili doppioni;
- la gestione dei contributi sostitutivi, centralizzata regionalmente per assicurare la politica delle costruzioni ed eventualmente per coprire altri oneri di protezione civile, a sgravio dei Comuni.

Normative per lo stato di necessità

Il 30 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha approvato il Regolamento d'applicazione della legge per lo stato di necessità, decretandone l'entrata in vigore all'1 luglio 1999.

Questo atto legislativo attribuisce alle Regioni di PCI tre nuovi compiti:

- far parte del Nucleo Operativo di Catastrofe (NOC), organismo competente per predisporre e coordinare le necessarie misure d'urgenza e di assistenza fino alla dichiarazione dello stato di necessità;
- collaborare con i Municipi nell'attuazione dei preparativi e nella gestione degli eventi;
- fungere da base dell'Organizzazione regionale di condotta (Stato maggiore di condotta regionale), nuova struttura chiamata a coordinare l'impiego di mezzi delle organizzazioni regionali di intervento e soccorso e degli eventuali mezzi militari attribuiti.

L'Ente regionale di protezione civile, conseguentemente alle decisioni federali e cantonali, da istituzione di chiamata a dirigere unicamente la Protezione civile si trova a dover garantire l'intera problematica della gestione del soccorso in caso d'avvenimenti gravi o di catastrofe, sia dal lato politico, sia da quello tecnico-operativo.

Questo fatto comporta la necessità di adeguare lo Statuto dell'Ente.

Il progetto di revisione generale dello Statuto che vi è sottoposto per l'approvazione, conseguentemente a quanto visto sopra, si prefigge due obiettivi principali:

- ampliare lo scopo dell'Ente
- ridefinire le competenze.

A questi si aggiungono obiettivi collaterali quali:

- ampliare le modalità di finanziamento
- maggiore funzionalità dell'Assemblea
- diversa modalità di realizzazione delle strutture regionali.

Oltre a ciò, questo tipo di Statuto faciliterà futuri adeguamenti che si rendessero necessari in funzione di modifiche legislative in ambito federale e cantonale o a seguito di fusioni tra i comuni.

Ampliare lo scopo dell'Ente

L'articolo 12 del Regolamento d'applicazione della legge per lo stato di necessità recita:

"A livello regionale viene istituita un'organizzazione di condotta (SMC) facendo capo all'Organizzazione regionale della PCI, allo scopo di coordinare l'impiego di mezzi delle organizzazioni regionali d'intervento e soccorso e degli eventuali mezzi militari attribuiti."

Evidente la necessità di aggiornare l'art. 1 dello statuto che attribuisce all'Ente unicamente il compito di gestire la PCI.

Ridefinire le competenze

L'ampliamento degli scopi dell'Ente comporta la necessità di attribuire, a quest'ultimo, gli strumenti che gli permettano di assumersi la responsabilità di condotta e livello regionale ogni qual volta gli eventi interessino più di un Comune.

Di pari passo necessita stabilire a chi affidare il comando dello Stato maggiore di condotta regionale, con le competenze di pianificare, predisporre e coordinare le misure d'urgenza e di assistenza, in collaborazione con le Autorità comunali ed i diversi Enti di soccorso.

Parallelamente, la revisione degli Statuti deve porre le basi affinché si possano meglio definire le competenze attribuite agli organi politici (Assemblea, Delegazione Amministratrice, Commissione di revisione), al capo dell'Organizzazione di PCi e ai servizi amministrativi.

Per quanto riguarda i compiti dell'Organizzazione di PCi, essi sono chiaramente definiti nelle Leggi federali e cantonali nonché nella rispettiva Ordinanza e Regolamento.

Oltre a ciò è da segnalare che l'avanprogetto di nuova Legge sulla collaborazione fra i Comuni specifica che: *"... il grado di urgenza riscontrabile nelle decisioni e negli impegni da assumere inducono a prescindere dall'instaurazione di un completo apparato di controllo democratico-partecipativo sulle singole deliberazioni, privilegiando un rapporto qualificato fra gli organi consortili limitato ad una vigilanza complessiva sull'operato dell'esecutivo da parte del legislativo."*

In questo contesto è da intendersi anche la proposta di trasferire la competenza di apporre modifiche agli Statuti dai Legislativi comunali all'Assemblea dell'Ente.

Inoltre la possibilità di delega ai servizi amministrativi di competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti valorizza il ruolo politico della Delegazione amministratrice nelle strategie operative dell'Ente sia in ambito pianificatorio, sia per quanto concerne gli interventi e chiarisce i singoli ambiti di competenza della Delegazione, del Capo OPC e del Segretario amministrativo.

Ampliare le modalità di finanziamento

La citata risoluzione del Consiglio di Stato del 8 aprile 1999 dà incarico alla Divisione degli affari militari e della PCi di approfondire, in collaborazione con le Regioni, *"la gestione dei contributi sostitutivi, centralizzata regionalmente per assicurare la politica delle costruzioni e eventualmente per coprire altri oneri di protezione civile a sgravio dei Comuni"*.

Poco più oltre il testo della risoluzione incarica la stessa Divisione di *"elaborare il messaggio necessario per la modifica delle leggi cantonali circa la gestione centralizzata dei contributi sostitutivi, nell'eventualità in cui dall'approfondimento dovesse risultare opportuna tale soluzione"*.

La Delegazione amministratrice, con il nuovo articolo 17 degli Statuti, si prefigge di ossequiare agli intendimenti espressi dal Consiglio di Stato con una soluzione il meno gravosa possibile per le finanze comunali e che favorisca i Comuni che si sono dimostrati diligenti verso l'obbligo di dotare tutta la cittadinanza di un posto protetto.

Da segnalare che l'importo versato dal Comune, pari al 2% d'interesse sull'ammontare dei contributi sostitutivi, va in diminuzione del pro-capite regionale.

Maggiore funzionalità dell'Assemblea

È prevista la riduzione del quorum dai 2/3 alla maggioranza assoluta (metà più uno) dei Delegati.

Diversa modalità di realizzazione delle strutture regionali

Affidando all'Ente il compito di gestire la realizzazione di una costruzione a carattere regionale, oltre che risolvere evidenti problemi di responsabilità esecutiva e finanziaria, ci si adegua alle vigenti Leggi.

Il nuovo Statuto è già stato oggetto di approvazione preliminare da parte della Sezione degli Enti locali e dell'Ufficio di protezione civile e difesa integrata.

Il testo tiene conto anche delle osservazioni formulate dai Municipi nel corso della procedura di consultazione.

L'Assemblea dell'Ente regionale di protezione civile ha dato il suo assenso il 24 ottobre 2002, e ne propone l'approvazione da parte dei Legislativi comunali, come da art. 7 lettera d) dello Statuto attualmente in vigore.

* * * * *

In conclusione invitiamo il Consiglio comunale, sentito il rapporto della Commissione delle petizioni, a voler risolvere:

- 1. Il nuovo statuto dell'Ente regionale di protezione civile Lugano Campagna è approvato.*
- 2. Lo statuto entrerà in vigore, previa ratifica da parte della Sezione enti locali, con l'inizio della legislatura 2004-2008.*
- 3. La sua entrata in vigore decreta l'annullamento del precedente statuto.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:

A proposta di nuovo statuto

B commento alle proposte di modifica

Licenziato con ris. mun. del 5 maggio 2003

Agno, 6 maggio 2003